

Codice A18180

D.D. 8 luglio 2015, n. 1606

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Pamparato (CN) - Nuova autorizzazione al taglio e revoca dell'autorizzazione concessa con D.D. n. 3175 del 31 dicembre 2013.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTI i Regolamenti forestali D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 e s.m.i.;

VISTA la richiesta di autorizzazione n. 2015/26238 ed i chiarimenti allegati, presentati alla Regione Piemonte - Settore Montagna – Sportello Forestale di Cuneo - per l'intervento selvicolturale di "Taglio intercalare in ceduo invecchiato di faggio" - lotto boschivo comunale denominato "Piano Stoppé";

PRESO ATTO che, con la richiesta di autorizzazione n. 2015/26238, si intende intervenire sulle medesime superfici indicate nell'istanza n. 2013/17607 già autorizzata con Determinazione n. 3175 in data 31/12/2013, che conteneva le prescrizioni da attuarsi prima di iniziare l'intervento;

PRESO ATTO che, con i chiarimenti allegati alla richiesta di autorizzazione n. 2015/26238, l'intervento selvicolturale si configura come un taglio intercalare e non come un taglio a scelta colturale;

PRESO ATTO che non si verificano variazioni al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n. 2013/17607, se non quelle relative alle tempiste degli interventi selvicolturali e che pertanto tale documento avrà valore anche per la richiesta di autorizzazione n. 2015/26238;

PRESO ATTO che, come indicato nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n. 2013/17607, l'esbosco verrà effettuato mediante la realizzazione di nuova viabilità;

PRESO ATTO che il Comune di Pamparato (CN) è il possessore dei terreni boscati e che non è presente un Piano Forestale Aziendale approvato;

CONSIDERATO che occorre revocare l'autorizzazione concessa con la precedente Determinazione n. 3175 in data 31/12/2013;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 06/07/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli nn. 4 e n. 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, gli interventi già previsti dalla progettazione di cui alla precedente istanza n. 2013/17607, modificati nella tipologia selvicolturale, come specificato nella nota di chiarimento prodotta da Comune di Pamparato (CN), relativamente all'intervento di "Taglio del lotto boschivo comunale denominato "Pianno Stoppé", revocando l'autorizzazione concessa con la precedente Determinazione n. 3175 in data 31/12/2013, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto dell'istanza n. 2013/17607 ed essere conforme allo stesso ed ai chiarimenti che identificano il taglio non a scelta colturale, ma intercalare;
- eventuali varianti al tipo d'intervento proposto, ai parametri progettuali ed ai chiarimenti riferiti all'istanza n. 2015/26238 dovranno essere preventivamente autorizzati;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n. 2013/17607;
- il quantitativo minimo della massa legnosa da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione n. 2013/17607; nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- facendo riferimento al piano pluriennale dei tagli, i lavori dovranno concludersi entro 5 anni dalla data dell'Autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 (Autorizzazione con progetto di intervento).

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale A18000 - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 - 12100 Cuneo - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato, rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e, per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Dovranno essere rispettati gli articoli 13 (Effetti dell'iscrizione all'Albo) e 12 (Norme finali e transitorie) del Regolamento regionale "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte" – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/02/2010 e s.m.i.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Silvia RIVA